



**FANTIGROSSI**  
dal 1984  
**STUDIO LEGALE**

**COMUNITA' ENERGETICHE IN CAMMINO:  
LO STATO DELL'ARTE DELLA NORMATIVA ITALIANA**

**29 NOVEMBRE 2024  
AVV. UMBERTO FANTIGROSSI**

**POLITECNICO DI MILANO – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO**

# COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

## Il quadro di riferimento sovranazionale

Ai sensi **dell'articolo 194**, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione.

Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o all'energia rinnovabile costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro **dell'accordo di Parigi del 2015** sui **cambiamenti climatici**, a seguito della 21 Conferenza delle parti della **Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici** («accordo di Parigi»), e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 entro **il 2030**.

Nel **2019** è stato varato dal Parlamento europeo il programma della **GREEN DEAL** con l'obiettivo di rendere **l'Europa il primo continente ad impatto climatico zero entro il 2050**, decarbonizzando il settore energetico, responsabile di oltre il 75% delle emissioni di gas ad effetto serra della UE.

# COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

## Il quadro di riferimento sovranazionale (II)

Dal Discorso sullo stato dell'Unione della Presidente **URSULA VON DE LEYEN** del **2021**:

*«il nostro obiettivo è di una riduzione di almeno il 55% delle emissioni entro il 2030»  
«dobbiamo trasformare i nostri obiettivi climatici in obblighi giuridici»*

Quell'obiettivo è ora oggetto del Pacchetto di riforme denominato «**Pronti per il 55% ?**» orientate ad assicurare una revisione della normativa europea in funzione del rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore.

**Il Regolamento (UE) 2121/241** che istituisce il **dispositivo per la ripresa e la resilienza** nei considerando 10 e 11:

È opportuno assicurare la ripresa e migliorare la resilienza dell'Unione e dei suoi Stati membri attraverso il sostegno a misure riguardanti settori di intervento di pertinenza europea strutturati in sei pilastri («**sei pilastri**»), vale a dire: **transizione verde**; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.

**La transizione verde dovrebbe essere sostenuta da riforme e investimenti in tecnologie e capacità verdi, tra cui la biodiversità, l'efficienza energetica, la ristrutturazione degli edifici e l'economia circolare, contribuendo al tempo stesso al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione, promuovendo la crescita sostenibile, creando posti di lavoro e preservando la sicurezza energetica.**

# COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

## Il quadro di riferimento sovranazionale (III) – LE DIRETTIVE COMUNITARIE sulle CER e sulle CEC

- ▶ **Direttiva UE 2018/2001** “Renewable Energy Directive II” (direttiva “RED II”) nonché la **Direttiva 2019/944** “Directive on common rules for the Internal Market of Electricity” (conosciuta anche come direttiva “IEM”).
- ▶ Tali provvedimenti valorizzano il ruolo dei cittadini e delle collettività nella produzione di energia tramite il ricorso due differenti modelli: l'uno consistente nelle comunità energetiche “rinnovabili” (**CER**) di cui specificamente si occupa la direttiva “RED II”
- ▶ l'altro consistente nelle comunità energetiche “di cittadini” (**CEC**) che a differenza delle prime, ai sensi della direttiva “IEM”, non sono sottoposte all'obbligo di produzione dell'energia da fonti esclusivamente rinnovabili
- ▶ **Considerando (26) della RED II:**
- ▶ **Gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunità di energia rinnovabile possano partecipare ai regimi di sostegno disponibili su un piano di parità con i partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni, la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria, la riduzione dell'onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati sulle comunità, la creazione di periodi d'offerta su misura per le comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità di essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i requisiti degli impianti di piccola taglia.**

# COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

## Prima fase di recepimento e procedure d'infrazione

- ▶ Il primo tentativo di promozione delle CER è stato effettuato dal **decreto c.d. milleproroghe, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162** *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”* che **all'art. 42 bis** ha disciplinato per la prima volta e **in via “sperimentale”** le comunità energetiche.
- ▶ In questa disciplina transitoria le CER venivano definite genericamente come «entità giuridiche» senza definire aspetti essenziali della fattispecie, con requisiti soggettivi ed oggettivi più ristretti di quelli che verranno in seguito individuati.
- ▶ Sono intervenute in materia la **procedura d'infrazione della Commissione europea** nei confronti dell'Italia n. 2021/0266 relativa al mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 nonché la procedura n. 2021/0059 concernente invece il mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/944.

# COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

## Il quadro di riferimento costituzionale

- ▶ **Le CER attuano una serie di principi e norme costituzionali:**
- ▶ - il principio del pluralismo sociale (art. 2 Cost.);
- ▶ - il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.);
- ▶ - il principio della libertà di associazione (art. 18 Cost.);
- ▶ - i novellati artt. 9 e 41 Cost. (Legge costituzionale n. 1/2022);
- ▶ - il principio di sussidiarietà «orizzontale» (art. 118, comma 4, Cost.):
- ▶ ***«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».***

# COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

## Il sistema delle fonti del diritto nazionale

- ▶ **Art. 117 Cost., comma 3:**
- ▶ «Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: (omissis) **produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**; (omissis)»
- ▶ «**Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato**».
- ▶ **Comma 6:**
- ▶ «La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. **La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia**».
  
- ▶ Oggi in materia di CER conosciamo:
- ▶ - Leggi statali (**D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199**) (attuazione RED II);
- ▶ - Leggi Regionali
- ▶ - Decreti ministeriali (**D.M. MASE 24.01.2024 - Decreto CACER** - e **D.D. 23.2.2024** Regole operative su proposta del Gestore servizi energetici GSE spa)
- ▶ - Provvedimenti dell'ARERA e dell'AGENZIA delle ENTRATE (Ris. 22.07.2024)

## COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

### Il Comunicato del Ministro Pichetto del 23 gennaio 2024 (Le FAQ del GSE)

Roma, 23 gennaio – È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia. Da domani, 24 gennaio, entra dunque a tutti gli effetti in vigore il decreto, essendo avvenuta la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l'approvazione della Commissione europea.

Come previsto dal provvedimento stesso, entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte dell'ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. **Il GSE, soggetto gestore della misura**, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall'approvazione delle regole.

“Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo diffuso – afferma il Ministro Gilberto Pichetto – sono due ingranaggi centrali della transizione energetica del Paese; oggi siamo dunque ancor più vicini a questo atteso obiettivo, che potrà veramente dare una svolta per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, rafforzandone la sicurezza energetica e avvicinandoci agli obiettivi climatici”.

**Il testo individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi, e una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. I due benefici sono tra loro cumulabili. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.**

**Il GSE, inoltre, renderà disponibili sul proprio sito istituzionale ([www.gse.it](http://www.gse.it)) documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER e, in raccordo con il MASE, lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo: il primo “step” è già online e consiste in alcune “FAQ” per iniziare ad orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti, cooperative e tutti gli altri destinatari del provvedimento.**



# COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

## La FAQ del GSE sulle CER Nazionali

### **È possibile costituire una CER che operi a livello nazionale?**

**Sì**, è possibile costituire una CER che, nel rispetto dei principi fissati all'art. 31 del decreto legislativo 199/21, operi a livello nazionale.

Affinché una CER nazionale possa valorizzare l'autoconsumo diffuso, deve individuare al suo interno configurazioni sottese alla medesima cabina primaria.

Con riferimento a ciascuna di esse viene calcolata la quantità di energia oggetto dell'autoconsumo diffuso e viene erogato il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, come definito da ARERA nel Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso – TIAD e, se spettante, l'incentivo, come definito dal DM 7 dicembre 2023 n. 414. AI fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso, da parte del GSE, finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia autoconsumata e di quella incentivata, per ciascuna configurazione dovrà essere pertanto presentata una richiesta di accesso, nel rispetto di quanto previsto all'art. 31 del decreto legislativo 199/21e dal citato TIAD.

DATA AGGIORNAMENTO

18-10-2024

# COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

## La Sentenza della Corte Costituzionale n. 48/2023

sulle norme della Regione Abruzzo (L.R. n. 8/22) relativamente alla previsione di una competenza regionale in ordine ai requisiti di accesso alle CER

**L'art. 31 del d.lgs. n. 199 del 2021** detta, al comma 1, i requisiti che i clienti finali devono possedere per poter organizzarsi in CER, e, al comma 2, le condizioni nel rispetto delle quali devono operare le CER. **Tali requisiti e tali condizioni sono improntati al principio, espresso dalla direttiva (UE) 2018/2001, della massima apertura delle CER.**

In questo contesto, l'evocato parametro interposto esprime dunque un principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», **finalizzato a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la più ampia possibilità di partecipare a una CER, in attuazione di quanto disposto dal legislatore europeo.**

La disposizione regionale impugnata contrasta con tale principio fondamentale, affidando alla Regione il compito di definire i requisiti per poter partecipare a una CER, laddove essi sono invece già esaustivamente definiti dalla legge statale. Né vale a escludere il vizio di illegittimità costituzionale il carattere non immediatamente lesivo della norma regionale, che non stabilisce essa stessa requisiti diversi da quelli stabiliti dal menzionato d.lgs. n. 199 del 2021, bensì fa rinvio ad un successivo atto della Giunta regionale. La violazione si concreta infatti già nel momento in cui la Regione s'appropria di una disciplina che, a tutela della massima apertura delle CER, deve invece essere uniforme su tutto il territorio nazionale.

Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, limitatamente alle parole «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER».

# La promozione delle energie rinnovabili e delle CER nel PNRR

- ▶ **Missione 2** RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
- ▶ **Componente 1 (M2C1)** Economia circolare e agricoltura sostenibile (**8** investimenti)
- ▶ Investimento «Green Communities » **135 Milioni di E.** che intende favorire la nascita e la crescita di 30 Green Communities cioè comunità locali coordinate ed associate tra loro che vogliono realizzare insieme piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.
- ▶ **Componente 2 (M2C2)** Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (**20** investimenti)
- ▶ **Investimento** «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo» **2,20 Miliardi di E.** (avvio 1° gennaio 2023 - chiusura prevista 31 dicembre 2025) **per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno.**
- ▶ **Il beneficio è erogato sottoforma di contributo in conto capitale per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori e ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.**
- ▶ **La misura prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili.**

# COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

## la norma fondamentale: l'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021 - I

1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) **l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;**

b) **la comunità è un soggetto di diritto autonomo** e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)(1);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

# COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

## la norma fondamentale: l'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021 – II

- ▶ 2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti **condizioni**:
- ▶ a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
- ▶ **b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;**
- ▶ c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
- ▶ d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- ▶ e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
- ▶ **f) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.**

## COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

### nel Codice del Terzo Settore D. Lgs. n. 117/2017 art. 5 (attività di interesse generale)

- ▶ 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. **Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:**
  - ▶ **e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199(1);**
  - ▶ [1] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e successivamente dall'articolo 3 septies, comma 1, del D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2023, n. 95.

## COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

### nella Legislazione delle Regioni

▶ Abruzzo	L.R. 8/2022	E. 40.000
▶ Basilicata	L.R. 12/2022	E. 300.000
▶ Calabria	L.R. 25/2020	
▶ Campania	L.R. 38/2020	E. 100.000
▶ Emilia-Romagna	L.R. 5/2022	E. 350.000
▶ Lazio	L.R. 1/2020	E. 1.850.000
▶ Liguria	L.R. 13/2020	
▶ Lombardia	L.R. 2/2022	E. 22.300.000
▶ Marche	L.R. 10/2021	E. 20.000
▶ Piemonte	L.R. 12/2018	E. 50.000
▶ Puglia	L.R. 45/2019	E. 200.000
▶ Sardegna	L.R. 15/2022	E. 4.000.000
▶ Toscana	L.R. 42/2022	E. 200.000
▶ Trento	L.P. 20/2012	
▶ Veneto	L.R. 16/2022	E. 600.000

## Le CER nella Legge regionale Lombardia n. 2/2022

### ▶ **Articolo 2**

- ▶ 1. Nell'ambito delle attività di programmazione Regione Lombardia riconosce le Comunità Energetiche Rinnovabili, di seguito CER, quali pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema lombardo di produzione di energia, veicolo di contrasto alla povertà energetica.

### ▶ **Articolo 3**

- ▶ **(Comunità Energetica Regionale Lombarda – Assistenza tecnica e sostegno economico e finanziario)**

- ▶ 1. Regione Lombardia definisce e realizza un programma di assistenza tecnica finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle CER, sottoposto a costante monitoraggio e conseguente aggiornamento.
- ▶ 2. Regione Lombardia individua fra gli enti del Sistema regionale, il soggetto, denominato Comunità Energetica Regionale Lombarda, di seguito CERL, che fornisce **assistenza tecnica per la promozione e lo sviluppo delle CER secondo il programma di cui al comma 1.**
- ▶ **3. La CERL supporta i soggetti proponenti** l'istituzione di una CER per:
  - ▶ a) l'individuazione del modello di produzione, autoconsumo e condivisione dell'energia;
  - ▶ b) le valutazioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica della proposta di CER;
  - ▶ c) la coerenza con gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico e contrasto alla povertà energetica;
  - ▶ d) il percorso giuridico di istituzione della CER;
  - ▶ e) la promozione della cultura dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, nonché di iniziative formative e informative dirette ai cittadini, alle imprese e agli enti locali finalizzate alla diffusione delle CER;
  - ▶ f) la realizzazione di programmi di investimento in efficienza energetica; g) l'adeguamento tecnologico del parco di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevedendone l'integrazione nelle CER; h) il supporto alla diffusione dei sistemi di accumulo energetico.



# Le CER nella Legge regionale Lombardia n. 2/2022

## DGR n. XI/ 7239 del 28 ottobre 2022 in [www.energialombardia.eu/cer](http://www.energialombardia.eu/cer)

### DELIBERA

1. di identificare l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) come **l'ente del sistema regionale che svolge le funzioni della Comunità Energetica Regionale Lombarda**, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 2/2022;
2. di costituire un **Tavolo Tecnico** congiunto con rappresentanti della Presidenza, della DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni e della DG Ambiente e Clima e di ARIA S.p.A., con il compito di individuare il programma dettagliato delle attività, in attuazione del comma 5 dell'art. 3 della l.r. 2/2022, che sarà integrato nel Piano Pluriennale della attività di ARIA S.p.A. ed aggiornato con cadenza annuale;
3. di approvare **l'ampliamento della dotazione organica di ARIA S.p.A. finalizzata alla assunzione fino ad un massimo di n. 5 Senior Expert a tempo indeterminato dedicati a strutturare la CERL**, quale fabbisogno direttamente collegato all'attuazione delle attività di cui al comma 5 dell'art. 3 della l.r. 2/2022, autorizzando ARIA – in deroga alle prescrizioni previste in materia di assunzione del personale dalla DGR 5737 "Direttive agli Enti Dipendenti e Società in-house di Regione Lombardia di cui all'allegato A1 della L.R. 30/2006" del 21/12/2021 - **ad incrementare la spesa per il personale per un importo massimo di 400.000 € annui**, mantenendo invariato il contributo di funzionamento a carico di Regione Lombardia.

## Le CER nel Rapporto 2024 di Legambiente

- ▶ Ad oggi, secondo i dati del GSE, **sono 154 le forme di energia condivisa che si sono realizzate nel nostro Paese**, tra comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo. **Numeri certamente importanti considerando i ritardi burocratici e normativi, ma che avrebbero potuto aspirare a essere molto più alti.**
- ▶ Infatti, secondo le analisi e le ricerche fatte dall'Associazione, grazie al contributo di tante realtà diverse - AESS, Caritas, Become, il programma NextAppenino, AzzerCO2, ènostra, Legacoop, Enel X, il Comune di Roma, La Sapienza, Regalgrid, Fondazione con il Sud, Banco dell'Energia - ad oggi diffuse nei territori **ci saremmo potuti trovare con almeno 400 comunità energetiche rinnovabili in più**, che avrebbero visto il coinvolgimento di centinaia di famiglie, imprese, soggetti del terzo settore, enti religiosi, amministrazioni comunali, ecc.
- ▶ Secondo i numeri che il Mase ha indicato alla Commissione europea nella notifica del decreto, le tariffe incentiveranno circa **210mila iniziative**, con due milioni di aderenti, mentre il contributo in conto capitale supporterà circa **85mila progetti** di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili. **Per le tariffe incentivanti è previsto un costo di 175 milioni di euro all'anno, per un totale di 3,5 miliardi di euro in 20 anni, finanziato con la componente Asos della bolletta.**